

COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE

N. 6

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria in Prima Convocazione
- Seduta Pubblica -

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2018 E MODIFICA SCADENZE.

Addì **DUE MARZO DUEMILADICIOTTO**, alle ore **18:00** Solita sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente disposizione di legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti:

1) SANTONI ALESSANDRO	Presente
2) MONCIATTI GABRIELE	Presente
3) BORELLI PIERLUIGI	Presente
4) STEFANINI PAOLA	Presente
5) NIVAZZI FRANCESCA	Presente
6) CAROSI LORENZA	Presente
7) BERNARDONI DAVIDE	Presente
8) VEZZANI MICHELA	Presente
9) BICHICCHI MATTEO	Presente
10) STEFANINI MASSIMO	Presente
11) VENTURA MICHELA	Assente
12) NANNONI MASSIMO	Assente
13) MASCAGNI VALERIA	Presente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, **BONANNI MARCELLA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ING SANTONI ALESSANDRO - SINDACO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri: **STEFANINI PAOLA, MONCIATTI GABRIELE, STEFANINI MASSIMO**

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – Anno 2018 e modifica scadenze.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
 - **IMU**(imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - **TASI** (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
 - **TARI** (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

RICHIAMATI in particolare i commi da 682 a 692 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che definiscono la TARI (componente tributo servizio rifiuti):

- comma n. 682:“*Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
per quanto riguarda la TARI:
1.criteri di determinazione delle tariffe;
2.la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3.la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4.la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'I.S.E.E.;
5.l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta*”;
- comma n. 683:“*Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili*”;
- comma n.688:“*Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui*

all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai Comuni e al sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze”;

- *comma n.689: “Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori”;*
- *comma n.690:“La I.U.C. è applicata e riscossa dal Comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;*
- *comma n.691: “I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I Comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo”;*
- *comma n.692: “Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso”;*

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 31.03.2014 e ss. mm. e ii. con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

VISTO l'articolo 1, comma 37, della legge di bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, . 205), il quale estende anche all'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli Enti locali, già istituito dal 2016 (art. 1, co. 26 della legge di stabilità 2016) precisando che per il 2018 restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste tra le quali la TARI;

PRESO ATTO CHE il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

DATO ATTO inoltre che il Consiglio Locale di Bologna dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia – Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti ha deliberato i Piani finanziari 2018 per il servizio rifiuti urbani con i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio Locale di Bologna n.1 del 09.02.2018 che ha espresso parere favorevole con riferimento alla proposta di PEF 2018;
- Deliberazione del Consiglio di ambito n.10 del 19.02.2018 che ha approvato i PEF 2018;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”*;

VISTO che Con Decreto del Ministro dell’interno del 9 febbraio, è stato disposto l’ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 22.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2018 - 2019 – 2020;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 22.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2018 - 2019 - 2020;

RITENUTO di dover variare le date di scadenza versamento da indicare negli avvisi che verranno inviati ai contribuenti per Tari, in considerazione dell’ulteriore differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione e ritenuto opportuno non far coincidere le date di scadenza del pagamento del TARI con le scadenze del pagamento dell’Imposta Municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), modificandole in:

n. 2 RATE con scadenza :

1° RATA e RATA UNICA: 16.04.2018

2° RATA : 16.09.2018

DATO ATTO che:

- il versamento sia per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) che per la componente TASI (tributo servizi indivisibili) è effettuato a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari;

- allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, con riferimento alla TARI, si provvederà all’invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati dal Comune;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento I.U.C. si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

ACQUISITI i pareri favorevoli, ai sensi degli artt. 49 e 147/bis D.Lgs. n° 267/2000, **PRESENTI** N° 11 **ASTENUTI** N° 2 (Stefanini Massimo, Mascagni Valeria)
VOTAZIONE PALESE: VOTANTI N° 9, **FAVOREVOLI** N° 9, **CONTRARI** Nessuno, espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. **DI DETERMINARE ED APPROVARE** le Tariffe TARI anno 2018 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI STABILIRE** le seguenti scadenze di versamento TARI per l'anno 2018:
n. 2 RATE con scadenza :
1° RATA e RATA UNICA: 16.04.2018
2° RATA : 16.09.2018
3. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione di tutti i provvedimenti inerenti l'invio al Ministero dell'Economia e delle finanze mediante trasmissione telematica sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
4. **DI DISPORRE** inoltre che l'Ufficio Tributi del Comune di San Benedetto Val di Sambro adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle tariffe deliberate;
5. **DI DICHIARARE** il presente atto **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** con separata, successiva e seguente votazione:
PRESENTI N° 11 **ASTENUTI** N° 2 (Stefanini Massimo, Mascagni Valeria)
VOTAZIONE PALESE: VOTANTI N° 9, **FAVOREVOLI** N° 9, **CONTRARI** Nessuno, resa nei modi di legge a mente dell'art. 34 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
TARI - Anno 2018
TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE

Numero Componenti		Parte fissa a mq.	Parte variabile
1	componente	€ 0,86122	€ 39,51962
2	componenti	€ 1,00475	€ 72,16625
3	componenti	€ 1,10728	€ 88,06001
4	componenti	€ 1,18930	€ 104,81290
5	componenti	€ 1,27132	€ 130,58655
6	o più componenti	€ 1,33283	€ 152,06461

UTENZE NON DOMESTICHE

Attività		Tariffa € / mq. effettivo	
		Parte fissa	Parte variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,68094	€ 0,43400
2	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	€ 1,20600	€ 0,76972
3	Stabilimenti balneari	€ 0,31175	€ 0,19913
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,77610	€ 0,49847
5	Alberghi con ristorante	€ 2,08383	€ 1,32754
6	Alberghi senza ristorante	€ 1,40289	€ 0,89609
7	Case di cura e di riposo	€ 1,64081	€ 1,04544
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 1,85412	€ 1,18713
9	Banche ed istituti di credito	€ 1,42751	€ 0,91524
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 1,82130	€ 1,16415
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 2,49403	€ 1,58922
12	Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico, elettricista, parrucchiere	€ 1,70644	€ 1,08501
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,90334	€ 1,21010
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 1,49314	€ 0,95736
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici	€ 1,78848	€ 1,13862
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 6,97345	€ 4,40386
17	Bar, caffè, pasticcerie	€ 5,37530	€ 3,42582
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 3,39648	€ 2,16874
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 2,52685	€ 1,60709
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 11,74001	€ 7,49167
21	Discoteche, night club	€ 1,36516	€ 0,87413

COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
TARI - Anno 2018
COEFFICIENTI

COEFFICIENTI UTENZE DOMESTICHE

Numero Componenti		KA	KB
1	componente	0,8400	0,9200
2	componenti	0,9800	1,6800
3	componenti	1,0800	2,0500
4	componenti	1,1600	2,4400
5	componenti	1,2400	3,0400
6	o più componenti	1,3000	3,5400

COEFFICIENTI UTENZE NON DOMESTICHE

	Attività	KC	KD
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,4150	3,4000
2	Campaggi, distributori carburante, impianti sportivi	0,7350	6,0300
3	Stabilimenti balneari	0,1900	1,5600
4	Esposizioni, autosaloni	0,4730	3,9050
5	Alberghi con ristorante	1,2700	10,4000
6	Alberghi senza ristorante	0,8550	7,0200
7	Case di cura e di riposo	1,0000	8,1900
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,1300	9,3000
9	Banche ed istituti di credito	0,8700	7,1700
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,1100	9,1200
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,5200	12,4500
12	Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico, elettricista, parrucchiere	1,0400	8,5000
13	Carrozzeria, autofficina, eletrauto	1,1600	9,4800
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,9100	7,5000
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,0900	8,9200
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,2500	34,5000
17	Bar, caffè, pasticcerie	3,2760	26,8380
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,0700	16,9900
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,5400	12,5900
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	7,1550	58,6900
21	Discoteche, night club	0,8320	6,8480

COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) - Anno 2018 e modifica scadenze.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile di Area, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 02.03.2018

IL RESPONSABILE DI AREA

dott.ssa Elisabetta BATTANI

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 02.03.2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

dott.ssa Elisabetta BATTANI

**COMUNE DI
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO**

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

**DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 6 del 02/03/2018**

OGGETTO:

Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) - Anno 2018 e modifica scadenze.

Letto, approvato e sottoscritto.

**FIRMATO
IL SINDACO
ING SANTONI ALESSANDRO**

**FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
BONANNI MARCELLA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Leg.vo 82/2005).